

Brescia, lì 26.11.2021

SPETT.LE CLIENTE

OGGETTO: Super ACE

L'art. 19 co. 2 - 7 del DL 73/2021 ha introdotto la c.d. "super ACE", prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% (in luogo dell'1,3% ordinario), pur se con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della "super ACE" tutti i soggetti titolati a fruire dell'ACE, e quindi sia i soggetti IRES sia i soggetti IRPEF (in contabilità ordinaria).

Ambito temporale

La "super ACE" spetta con solo riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (**art. 19** co. 2 del DL 73/2021), vale a dire il 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Base di calcolo dell'agevolazione

La base di calcolo della "super ACE" è rappresentata, per il solo periodo agevolato, dalla "variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente".

In prima approssimazione, per i soggetti "solari" la base di calcolo è quindi pari alla differenza tra:

- la base ACE al 31.12.2021;
- la base ACE al 31.12.2020.

Incrementi rilevanti

In assenza di una disciplina specifica per la "super ACE", gli incrementi rilevanti sono quelli menzionati dall'art. 5 del DM 3.8.2017, vale a dire:

- i conferimenti in denaro dei soci;
- le rinunce dei soci ai crediti;
- gli utili accantonati a riserva, con esclusione delle riserve indisponibili.

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, gli incrementi rilevano per l'intero ammontare, quale che sia la data di versamento.

Limite di 5 milioni di euro

La variazione in aumento agevolabile con la c.d. "super ACE" rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Il rendimento nozionale massimo ammonta, quindi, a 750.000,00 euro, a cui corrisponde un risparmio d'imposta massimo, per i soggetti IRES, di 180.000,00 euro. Secondo la Relazione al DL **73/2021**, ove sia superato il limite di 5 milioni di euro, l'eccedenza non viene persa, ma è agevolata con le regole ordinarie, e quindi con il coefficiente di remunerazione dell'1,3%. Analogamente, è agevolata con il coefficiente dell'1,3% la base ACE pregressa.

Fruizione della "super ACE"

Il beneficio fiscale corrispondente alla "super ACE" è fruito dall'impresa, alternativamente:

- secondo le regole ordinarie dell'ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF;
- quale credito d'imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020 (**art. 19** co. 3 del DL 73/2021).

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere, alternativamente (**art. 19** co. 6 del DL 73/2021):

- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24;
- richiesto a rimborso;

- ceduto a terzi (in questo caso, il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità del soggetto cedente, e può a sua volta cedere a terzi il credito).

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

L'**art. 19** co. 3 e 7 del DL 73/2021 prevede una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate (c.d. "comunicazione ACE") per avvalersi del credito d'imposta, le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. **238235**.

Irrilevanza fiscale del credito d'imposta

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del pro-rata delle spese generali di cui all'**art. 109** co. 5 del TUIR (**art. 19** co. 6 del DL 73/2021).

Indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Perdita e Recupero dell'agevolazione

L'**art. 19** co. 4 e 5 del DL 73/2021 prevedono il recupero dell'agevolazione nel momento in cui vi siano riduzioni del patrimonio netto nei due periodi successivi al 2021 (anno di fruizione della "super ACE") e, quindi nel 2022 e/o nel 2023 (soggetti "solari"). La norma opera solo a seguito di riduzione del patrimonio netto per cause diverse dalle perdite di bilancio (di fatto, a seguito di distribuzioni di riserve ai soci).

Studio Dott. Begni & Associati